

DELIBERA N. 105/20/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ MASTERMEDIA CLUB S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “STUDIO 100 TV”) PER LA
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 36-BIS, COMMA 1, LETT.C), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 01/2020 - PROC. 26/20/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 15 dicembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative”*

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com. Puglia)"*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Co.re.com. Puglia - Cont. n. 01/2020 è stata contestata, in data 3 giugno 2020 alla società Mastermedia Club s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Studio 100 TV"*, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, e 36-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. 177/2005.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il Co.re.com. Puglia compie su delega dell'Autorità, è stata avviata, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla

diffusione del contagio da COVID 19, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalla suddetta emittente locale nei giorni 17, 18, 19 e 20 marzo 2020.

Il suddetto Co.re.com., di conseguenza, come si evince dal verbale di accertamento del 1 giugno 2020 (prot.n. 20200009749), acquisita la relazione finale fornita dalla società incaricata della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Mastermedia Club S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Studio 100 TV", ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie all'interno di un contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo Unico poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori.

Il Co.re.com Puglia, pertanto, inviava tramite PEC in data 3 giugno 2020 alla società Mastermedia Club s.r.l. la predetta contestazione che, risultando rifiutata dal sistema, veniva trasmessa nuovamente in data 5 giugno 2020 con raccomandata AR la quale, non essendo stata ritirata, è stata posta in giacenza presso l'ufficio postale preposto. Non avendo, però, la predetta società ritirato il plico in questione, la contestazione n. 1/20 è stata ritenuta notificata per "compiuta giacenza" il giorno 7 novembre 2020.

Cionondimeno, come si evince dalla relativa visura camerale, la società Mastermedia club S.r.l risulta essere in esercizio provvisorio (cfr. sentenza di fallimento del Tribunale di Taranto n.55/19, depositata in data 29 ottobre 2019), circostanza che rende, di fatto, la società medesima soggetto non titolato ad instaurare una dialettica procedimentale con la Pubblica Amministrazione controinteressata. La Società non ha dunque avuto modo di partecipare, in alcun modo, a nessuna delle fasi del procedimento sanzionatorio, in *primis* l'atto di contestazione.

2. Deduzioni della società

La suddetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, valutata la documentazione istruttoria e, in particolare, la visura camerale della società Mastermedia club S.r.l. (fonte: Infocamere), gli Uffici di questa Autorità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la proposta del Comitato di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 177/2005.

Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che la società *de qua* non era legittimata a ricevere l'atto di contestazione, così come notificato, non essendo *in bonis* ed essendo subentrata, al contempo, la legittimazione attiva e passiva del curatore fallimentare, così come stabilito dall'art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "legge fallimentare") e successive modifiche e integrazioni.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per l'inefficacia della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 177/2005;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Mastermedia Club S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Studio 100 TV*”, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone